



SENTENZA N. 330/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73066** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 2.2.2021 ad istanza del prof. (OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avv. prof. Alessandro Bonavita, c.f. BNVLSN81B18C553W con studio in Roma, via Terenzio 7, giusta procura alle liti in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio del medesimo (pec: bonavita.alessandro@pec.it);

Contro

-INPS, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21;

per

“-accertare e dichiarare che il Prof. (omissis) ha il diritto di vedersi riconosciuta la pensione anche per i servizi esclusi dall'INPS, così come indicato nel decreto di rettifica a firma dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli; -condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere la pensione così come ricalcolata al ricorrente pari a anni 40, mesi 9 e giorni 28; -condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge. Con

condanna alle spese, diritti e onorari da distrarre allo scrivente procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede che il Giudice voglia ammettere CTU per la riliquidazione della pensione dovuta al ricorrente”.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 12.6.2024, l'avv. Vittoria Marietti per parte ricorrente e l'avv.

Tellone per l'INPS.

Premesso in

FATTO

1. Con il ricorso al Tribunale di Napoli sez. Lavoro depositato il 02.09.2019 il ricorrente chiedeva: - *accertare e dichiarare che il Prof. (omissis) ha il diritto di vedersi riconosciuta la pensione anche per i servizi esclusi dall'INPS, così come indicato nel decreto di rettifica a firma dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli; condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riliquidare e corrispondere la pensione così come ricalcolata al ricorrente pari a **anni 40, mesi 9 e giorni 28**; - condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge.* Con sentenza n. 6156/2020 il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto “*La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto. In particolare la Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura e alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni*

che ne costituiscono parte, integrante), ha il potere dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo status del dipendente e al suo trattamento economico, al solo fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, senza con ciò, invadere la giurisdizione del giudice competente a conoscere della misura del trattamento economico spettante in sinallagma con il rapporto di lavoro. Il superamento dei limiti esterni di tale giurisdizione - infatti - è apprezzabile solo allorquando il giudice delle pensioni decida - con pronunce di carattere caducatorio o annullatorio o anche in via incidentale - sulla legittimità di detti atti e provvedimenti, trattandosi di questione pregiudiziale che è devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di impiego, ove gli atti medesimi siano ancora impugnabili e che resta preclusa quando essi siano divenuti definitivi in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato. (Cassazione civile sez. un., 27/11/2019, n.31024)”.

Con il ricorso in riassunzione in epigrafe quindi il ricorrente rappresentava di essere in quiescenza dal 13.11.2014 in quanto “non idoneo permanente al servizio in modo assoluto”, in quanto affetto da epilessia con assenze e perdita di coscienza; che con decreto emanato in data 09.02.2015, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli provvedeva a emanare la pensione e indennità di buonuscita, riconoscendo erroneamente una pensione ordinaria, a fronte invece dell'inidoneità permanente al servizio (provvedimento del 13.11.2014); su istanza del ricorrente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli provvedeva a rettificare gli importi dovuti, invitandolo altresì a richiedere la ricongiunzione dei servizi ai sensi della L. 29/1979 presso l'ente previdenziale convenuto; a seguito di una prima richiesta in tal senso del 30.09.2016 del ricongiungimento dei servizi e della relativa riliquidazione ai sensi della L. 29/1979, con provvedimento del 03.03.2017, l'ente previdenziale provvedeva erroneamente

e solo parzialmente al pagamento del dovuto, tenendo solo in parte in considerazione i periodi di riferimento riportati dal decreto di rettifica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli (ammettendo al riscatto, infatti, soltanto i servizi relativi al periodo di leva e al periodo preruolo). Poiché l'ufficio preposto non provvedeva alla rettifica della pensione e al ricalcolo della liquidazione, oltre al ricongiungimento dei servizi, mancando totalmente il periodo relativo ai servizi svolti per la Marina Mercantile, il ricorrente chiedeva la riliquidazione della pensione di vecchiaia al medesimo riconosciuta con decorrenza dal 13.11.2014 con il computo totale dei servizi utili di pensione pari a anni 40, mesi 9 e giorni 28. Rappresentava che la prescrizione quinquennale di cui ai commi 9 e 10 della Legge n 335 del 1995 non può ritenersi compiuta in quanto il ricorrente, in data 30.09.2016 e 18.09.2017 ha segnalato e richiesto la rettifica del computo della pensione, interrompendo così il decorso del termine prescrizionale.

2. Con memoria in data 5.5.2023 si costituiva in giudizio l'INPS eccependo innanzitutto la carenza di interesse ad agire, atteso che il ricorrente è stato collocato in pensione con il sistema interamente retributivo, potendo vantare alla data del 31.12.1995 più di 18 anni di contributi. Sembrerebbe che il ricorrente sia stato collocato in pensione con più di 40 anni di contributi (pari a 2080 settimane, massimo legale possibile), come comprovato dall'allegato estratto contributivo e pertanto un'eventuale maggiorazione della contribuzione non potrebbe determinare il diritto a nessuna differenza economica sui ratei di pensione. Richiamava giurisprudenza della Corte di cassazione in tal senso (Corte dei Conti, Sezione III, n. 269/04). Avendo il ricorrente già raggiunto il limite massimo della pensione il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire. In secondo luogo, l'INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto ai fini della definizione dei provvedimenti di

quiescenza, la gestione dei dipendenti pubblici INPS (ex INPDAP) accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico dell'attività lavorativa sulla base di apposita certificazione, cd. modello PA04, redatta a cura degli enti datori di lavoro (nel caso in esame l'Ufficio Scolastico Provinciale) ex art.30 comma 3 del D.L.n.55 del 28/05/1983, convertito in Legge n°131 del 26/04/1983. Tale certificazione, oltre a costituire il mezzo per la richiesta della prestazione pensionistica da parte dell'iscritto, rappresenta anche il documento che contiene tutte le informazioni utili per il seguito del procedimento amministrativo di pensione. Qualsiasi variazione in merito all'anzianità contributiva e/o alle retribuzioni potrà essere effettuata solo a seguito dell'invio di nuova certificazione da parte dell'Ente datore di lavoro, che dovrà previamente procedere al versamento della contribuzione dovuta. L'INPS ha liquidato il trattamento di pensione sulla base dei dati retributivi e dei versamenti contributivi effettuati dal MIUR. Dopo il collocamento in quiescenza del ricorrente non è pervenuta da parte del MIUR nessuna certificazione di rettifica dei dati retributivi. In mancanza dei suddetti elementi, in particolare della certificazione della P.A. datoriale, non è in alcun modo possibile per l'INPS, che ha solo la posizione di ordinatore secondario di spesa, procedere alla ricostruzione della pensione inserendo periodi di servizio non certificati. A tale fine l'INPS chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della P.A. datrice di lavoro, Ministero dell'Istruzione Universitaria e Ricerca, soggetto tenuto a versare all'INPS la contribuzione previdenziale connessa alle retribuzioni pagate al dipendente. Nel merito l'INPS sosteneva l'infondatezza del ricorso in quanto l'allegato estratto contributivo riporta tutti i periodi di servizio che sono stati certificati all'INPS. I periodi richiesti dal ricorrente che non risultano sull'estratto contributivo non sono stati provati (ovvero non è provato per gli stessi il versamento della contribuzione

previdenziale) per cui l'INPS, in assenza di contribuzione ricongiungibile presente nel FPLD, ha respinto la domanda di ricongiunzione con provvedimento del 02.05.2023, che depositava con la relazione amministrativa evidenziando che dall'estratto contributivo risultano sia i periodi oggetto di riscatto che il servizio di leva. Nel merito sosteneva l'infondatezza del ricorso in merito alla domanda relativa all'accertamento del diritto alle variazioni dell'indennità integrativa speciale in misura intera – invero non facente parte del petitum – ed eccepiva infine la prescrizione, evidenziando che il primo atto interruttivo validamente posto in essere nei confronti dell'INPS è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo, avvenuta nel mese di febbraio 2023, per cui sono prescritte le differenze economiche eventualmente spettanti sui ratei di pensione per il periodo antecedente il mese di febbraio 2018. Concludeva quindi chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, ovvero in subordine dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire ovvero rigettarlo nel merito per infondatezza condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

3. All'udienza del 16.5.2023 il giudice rinviava la trattazione del giudizio all'udienza dell'11.7.2023 su richiesta delle parti, al fine di verificare la sussistenza del computo degli anni di servizio prestati presso la Marina Mercantile da parte del ricorrente.

4. In data 1.7.2023 parte ricorrente depositava una memoria in cui contestava la carenza di interesse ad agire formulata da controparte, atteso che “la pensione dovrà essere comunque accertata e valutata in anni 40, mesi 9 e giorni 28, in virtù del mancato riconoscimento del periodo di servizio prestato presso la Marina Mercantile ... dovrà essere rideterminato anche il TFS all'epoca corrisposto” specificando che “sul punto, pertanto, non solo si insiste per la declaratoria dell'effettivo periodo di pensione

di anzianità valutabile, ma altresì per la rideterminazione del TFS". Contestava altresì la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'INPS, l'eccezione di prescrizione e sosteneva la fondatezza del ricorso.

5. All'udienza dell'11.7.2023, su istanza di entrambe le parti, il GM disponeva il rinvio della causa all'udienza del 22.9.2023 al fine di effettuare la verifica del versamento dei contributi relativi al servizio prestato presso la Marina Mercantile. All'udienza del 22.9.2023 le parti hanno chiesto un breve rinvio in attesa dell'esame della pratica da parte della sede INPS di Castellammare.

6. All'udienza del 22.12.2023, su richiesta di parte ricorrente, alla quale aderiva l'INPS, la causa veniva rinviata al 21.2.2024 per consentire a parte ricorrente di verificare la correttezza del provvedimento di ricongiunzione dei contributi IPSEMA, ricevuto il giorno prima dell'udienza.

7. Con memoria del 12 febbraio 2024, acquisita agli atti in data 13 febbraio 2024, la Difesa del ricorrente depositava la determina di ricongiunzione del 21.12.2023 dell'INPS (che annulla e sostituisce la precedente del 2.5.2023) di riconoscimento, mediante ricongiunzione onerosa, di un periodo di 2 mesi e 7 giorni. Nella memoria rappresentava che l'INPS ha riconosciuto solo il periodo dell'anno 1974 e non la prima parte del periodo prestato presso la Marina Mercantile dal 1969 al 1971 di ulteriori mesi 3 e giorni 5. Pertanto, chiedeva l'accoglimento del ricorso e anche il ricalcolo del TFS.

8. All'udienza del 21.2.2024 l'avv. Marietti si riportava all'ultima memoria. L'avv. Tellone rappresentava che il provvedimento è stato adottato all'esito della trasmissione della documentazione all'ufficio tecnico INPS di Castellammare che ha compiuto l'istruttoria e che in merito ad esso è disponibile a chiedere chiarimenti alla suddetta sede INPS.

9. All'esito dell'udienza del 21.2.2024, con ordinanza n. 32/2024, veniva richiesto all'INPS una dettagliata relazione espositiva ed esplicativa del provvedimento di ricongiunzione onerosa adottato dall'INPS Direzione Provinciale di Napoli in data 21.12.2023, prot. n. INPS.5100.21/12/2023.0955337, specificando le ragioni del mancato riconoscimento del periodo dal 16-8-1969 al 17-9-1971 pari a mesi 3 e giorni 5 prestato dal ricorrente presso la Marina Mercantile.

All'udienza del 22.5.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 12.6.2024 al fine di acquisire la relazione richiesta con ordinanza.

In data 10.6.2024 l'INPS depositava una memoria rappresentando di aver interessato l'ufficio competente il quale per il riconoscimento dei periodi lavorativi antecedenti al 1980 ha richiesto ulteriore documentazione a parte ricorrente.

All'udienza del 12.6.2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e alla documentazione allo stesso allegata; l'INPS si riportava alla propria memoria.

Considerato in

DIRITTO

1. Premesso che il presente giudizio concerne la rideterminazione del trattamento pensionistico, come peraltro richiesto in ricorso, non rientrando nella cognizione di questo GM la questione della rideterminazione del TFS, il ricorrente lamenta che l'INPS avrebbe provveduto solo parzialmente al pagamento del dovuto tenendo solo in parte in considerazione i periodi di riferimento riportati dal decreto di rettifica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, ammettendo al riscatto solo il servizio relativo al periodo di leva e al periodo preruolo. Dagli atti di causa emerge invero che il decreto di rettifica emanato il 23.2.2015 dal MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania indica un servizio utile di anni 40, un servizio utile al 31.12.1992 di anni 18 e mesi 6, un residuo servizio utile di anni 21 e mesi 6. Nelle note è riportato

che “20/02/2015 inserito periodo servizio non di ruolo in C.E.T., allegato certificato unico rettificato dall'Istituzione scolastica. La ricongiunzione servizi ai sensi della l. 29/79 è di competenza dell'Ufficio INPS ex INPDAP al quale l'interessato ha prodotto istanza in epoca successiva al 1/09/2000”.

A seguito di istanza del 30.9.2016, l'INPS, con provvedimento del 3.3.2017, provvedeva al pagamento delle differenze scaturite dal ricalcolo dell'indennità di buonuscita con la valorizzazione del riscatto del periodo pre-ruolo e del servizio di leva. Nella determina di riscatto del 21.2.2017 viene determinato il contributo di riscatto a fronte del riconoscimento di 54 mesi ammessi al riscatto (servizio di leva dal 10.11.1972 al 30.9.1974 e servizio pre-ruolo l. 1092/73 per periodi non continuativi dal 1976 al 1979).

L'estratto contributivo allegato dall'INPS alla propria memoria riporta i periodi di servizio che sono stati certificati all'INPS, comprensivi dei periodi oggetto di riscatto che del servizio di leva (i contributi utili a pensione relativi ai suddetti periodo sono pari complessivamente a 32 mesi e 40 giorni) per un totale di contributi utili pensione di oltre 40 anni.

2. Successivamente al deposito del ricorso con provvedimento del 2.5.2023, l'INPS ha invece respinto la domanda di ricongiunzione onerosa del ricorrente del 26.6.2003 concernente la richiesta di ricongiungimento dei periodi di servizio prestati presso la Marina Mercantile del prof. (omissis); nelle note del provvedimento viene riportato “*assenza di contribuzione ricongiungibile nel FPLD. Trasferita su richiesta del Provveditorato la contribuzione relativa a servizi di preruolo*”. Pertanto, l'INPS, in assenza di contribuzione ricongiungibile presente nel FPLD, ha respinto la domanda di ricongiunzione del 26.6.2003 (all. 3 alla memoria di costituzione), in quanto, come rilevato nella memoria, i periodi richiesti dal ricorrente che non risultano sull'estratto

contributivo non sono stati provati e non è provato per gli stessi il versamento della contribuzione previdenziale.

Con successivo provvedimento del 21.12.2023 l'INPS ha tuttavia adottato il provvedimento di ricongiunzione dei contributi IPSEMA e in relazione a ciò ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con riferimento alla ridetta pretesa del ricorrente, ma parte ricorrente non ha aderito alla richiesta in quanto il ricongiungimento avrebbe riguardato solo una parte del periodo prestato presso la Marina Mercantile.

Con l'ordinanza sopra citata questo GM ha chiesto chiarimenti all'INPS in merito in particolare il deposito di una dettagliata relazione espositiva ed esplicativa del provvedimento di ricongiunzione onerosa adottato dall'INPS Direzione Provinciale di Napoli in data 21.12.2023, prot. n. INPS.5100.21/12/2023.0955337, specificando le ragioni del mancato riconoscimento del periodo dal 16-8-1969 al 17-9-1971 pari a mesi 3 e giorni 5 prestato dal ricorrente presso la Marina Mercantile.

L'ufficio competente dell'INPS (INPS di Castellammare di Stabia) si è limitato tuttavia ad indicare la documentazione necessaria per poter accreditare i periodi lavorativi antecedenti al 1980 (estratto di matricola mercantile, libretto di navigazione o foglio provvisorio di navigazione).

Questo GM ritiene tuttavia di poter decidere alla luce della documentazione in atti, rammentando che l'inottemperanza alle richieste di produzione di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione può essere valutata a sfavore della parte pubblica specialmente quando ciò non contrasti con altra documentazione acquisita agli atti del giudizio (art. 95 comma 3 c.g.c. che -in analogia a quanto previsto per i giudizi civili dall'art. 116 comma 2, c.p.c. e per il giudizio amministrativo dall'art. 64, comma 4, c.p.a.- autorizza il giudice a desumere argomenti di prova dal contegno processuale

delle parti, al punto da poter dare per provati i fatti affermati dalla parte ricorrente, ma solo se tale conclusione non si ponga in contrasto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa. Pertanto, *“in presenza di un’istruttoria disposta e non adempiuta dall’Amministrazione, il giudice amministrativo, in applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 116 comma 2, c.p.c. e all’art. 64 comma 4, c.p.a. può dunque dare per provati i fatti affermati dal ricorrente se tale conclusione non si ponga in rapporto di distonia con le risultanze di causa”*. (TAR Campania, sent. n. 1507/2023).

Orbene, nel provvedimento dell’INPS del 21.12.2023 risulta ammesso a riscatto: il periodo dal 12/01/1975 al 03/03/1975 (cfr. nota dell’IPSEMA del 1.10.2009); il periodo dal 23.12.1974 al 31.12.1974 e dal 1.1.1975 al 7.1.1975 ma non risulta alcun riferimento al **periodo dal 16-8-1969 al 17-9-1971 pari a mesi 03 e giorni 05**, come evidenziato dal ricorrente nella memoria del 12.2.2024.

In effetti nel foglio matricolare della Marina Mercantile (foglio di ricognizione per le persone della gente di mare di seconda categoria) si attesta che il sig. (omissis) è *“iscritto nelle matricole della gente di mare di seconda categoria del suddetto comp. Marittimo al n. 06987 in qualità di piccolo di Camera dal 21.2.1969”, “imbarcato a Genova il 23 dic 1974...sbarcato a Genova 7 gen 1975...navigazioni su navi della marina mercantile dal 16-8-1969 al 17-9-1971 m. 03 gg 05...”* (allegati alla nota della Scuola Media Statale Antonio Sogliano del 26.6.2003, indirizzata all’INPDAP, recante “richiesta di ricongiungimento contributi” relativa ai periodi di servizio presso la Marina Mercantile).

Il periodo **dal 16-8-1969 al 17-9-1971 pari a mesi 03 e giorni 05**, deve quindi essere riconosciuto, al pari degli altri periodi risultanti dal foglio matricolare, e pertanto, il ricorso va accolto nei limiti del suddetto periodo, dovendo per il resto delle domande articolate in ricorso dichiararsi la cessata materia del contendere.

Al riguardo, si richiama la sentenza della Sezione II centrale d'appello n. 40 del 2024 che attribuisce rilievo probatorio determinante allo stralcio del foglio matricolare prodotto in giudizio, rammentando che *“secondo il principio di libera valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.) “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, assegnando ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti”(Cass. civ., VI, 24 settembre 2021, n. 25941). In tal senso è stato chiarito che il giudizio sull'attendibilità delle varie risultanze probatorie e di selezione di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, “involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di primo grado, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (ancora Cass. civ., VI, 24 settembre 2021, n. 25941)”* (Corte dei conti, SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO, SENTENZA n. 40 del 05/02/2024).

3. Riguardo le spese del giudizio, se ne statuisce la compensazione, in ragione della novità della questione e del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Primo Ref. Flavia D'Oro, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Napoli il 12.6.2024.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

Depositata in Segreteria in data 20.06.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli